



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO sez. CIVILE

Nella persona del G.O.T., avv. Andrea Mattielli,
nella causa di I grado iscritta al n° _____.

Promossa da

 elettivamente domiciliato in Sonsopovo
 via _____ Studio ^{con} presso lo studio dell'avv.
 Franco Fagnani che lo rappresenta e difende

giusta delega A MARGIARITTO PONSUCCI

Contro

UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA
 elettivamente domiciliato in Arezzo

via _____ presso lo studio dell'avv.
 _____ che lo rappresenta e difende

giusta delega GIORDANO ALLO LITI 17/3/2009

e

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

come da fogli allegati all'udienza del 26.11.12

Per parte convenuta:

“.. ritenuto che l'importo spettante per ricalcolo .. è di € 1.741,95 .. insiste affinché il giudice voglia escludere .. la ripetizione delle spese e competenze attrice ..”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 14 luglio 2009, ritualmente notificato, la attrice conveniva in giudizio la Unicredit Banca di Roma S.p.a. avanti il Tribunale di Arezzo Sezione Distaccata di Sansepolcro, assumendo che la snc aveva intrattenuto con la Unicredit (già Banca di Roma) un rapporto di conto corrente estinto nel 2005. Deduceva che il suddetto conto era stato intrattenuto in assenza di pattuizione scritta, che era già stata inviata diffida alla banca per addebiti illegittimi, che il rapporto prevedeva una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, che le condizioni erano state più volte modificate unilateralmente, che la pratica anatocistica doveva considerarsi illegittima, che la banca aveva illegittimamente provveduto a chiusure trimestrali del conto, che erano stati applicati interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta, che ugualmente illegittima doveva considerarsi la previsione della commissione di massimo scoperto, che vi fosse stata applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia di usura. Chiedeva dunque che fosse ricalcolato con apposita ctu il rapporto di dare/avere con la banca alla chiusura del conto.

Si costituiva la Unicredit eccependo che le condizioni del rapporto fossero state espressamente approvate per iscritto, che doveva applicarsi la prescrizione quinquennale e dunque che la raccomandata di diffida del 20.11.2000 non poteva costituire valida interruzione essendo stato il giudizio instaurato nel 2009, la legittimità della capitalizzazione trimestrale, che le spese di chiusura gli interessi ultralegali e la commissione di massimo scoperto fossero previste nelle condizioni sottoscritte, che i tassi soglia usurari non fos-

sero stati superati.

Alla udienza del 21 febbraio 2009 il GI assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., fissando al 03 maggio 2010 la successiva udienza di ammissione delle prove. La attrice, a mezzo della memoria ex art. 183 VI comma sub. 1) c.p.c. del 18 gennaio 2010, alla luce della produzione documentale avversaria rinunciava a parte della domanda.

Alla udienza ex art. 184 c.p.c. del 03 maggio 2010 il Giudice nominava quale ctu la Dott.ssa Barbara Fracassi e fissava la successiva udienza di giuramento del ctu e conferimento dell'incarico al 5 luglio 2010

Alla udienza del 5 luglio 2010 prestato il giuramento ed accettato l'incarico, il Consulente Tecnico d'Ufficio in evasione dell'incarico affidatogli, redigeva la consulenza tecnica che poi depositava.

Detta perizia veniva redatta con l'integrazione di quesito conferito all'udienza di comparizione delle parti del 21 febbraio 2011.

L'udienza prevista per l'esame della perizia del 24 ottobre 2011 veniva anticipata al 05 maggio 2011 al fine di integrare nuovamente il quesito ai sensi del decreto "in illo pro, ne".

Svolte nuovamente le operazioni peritali, si svolgeva la udienza di esame della perizia al 31 gennaio 2012. A detta udienza, le parti, chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni che veniva fissata all'11 giugno 2012 e quindi al 26 novembre 2012.

Alla udienza predetta il Giudice, fatte precisare le rispettive conclusioni, tratteneva la causa a sentenza e assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice va accolta con le motivazioni e con i limiti qui di seguito espressi.

Parte attrice ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi ultralegali in quanto questi erano stati approvati per iscritto.

Sulle ulteriori richieste ci avvarremo della consulenza redatta dal rag. Fracassi, che appare esente da vizi ed errori, congruamente articolata e motivata

e le cui conclusioni di carattere tecnico debbono intendersi qui integralmente trascritte.

Per quanto riguarda la contestazione in merito alla illegittima applicazione di interessi anatocistici, sarà utile affidarsi ad breve excursus delle molteplici pronunce in materia succedutesi negli ultimi anni.

La disciplina codicistica prevede una norma ritenuta imperativa, l'art. 1283 c.c., che, per le finalità di ordine pubblico ed economico perseguite, vieta il fenomeno della cd. produzione degli interessi sugli interessi che, rischiando di produrre una moltiplicazione incontrollabile dell'esposizione debitoria, potrebbe creare fenomeni sostanzialmente usurari. L'art. 1283 del codice civile ammette solo due eccezioni al divieto di interessi anatocistici: l'anatocismo convenzionale e l'anatocismo legale. L'anatocismo è convenzionale o negoziale quando le parti pattuiscono, espressamente, nuovi interessi solo alla scadenza degli interessi; l'anatocismo è legale o giudiziale quando scaturisce dalla presentazione di una domanda giudiziale, è diretta alla restituzione degli interessi, dovuti alla scadenza stabilita o da almeno sei mesi; l'anatocismo usuale è atipico e deroga ai limiti imposti dalla legge nei casi precedenti.

Nella prassi, nonostante il divieto sancito dall'art. 1283 c.c., gli istituti bancari avevano continuato per anni ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari sui conti a debito; in pratica al cliente venivano addebitati gli interessi a debito trimestralmente e con capitalizzazione composta ovvero gli interessi addebitati entravano a far parte del saldo a debito su cui vengono applicati gli interessi alla fine del trimestre successivo.

Nel 1999 la Corte di Cassazione con la sentenza n°2374, per la prima volta, condanna la pratica anatocistica stabilendo che gli interessi scaduti non possono produrre altri interessi ogni trimestre poichè non esiste un uso normativo che autorizzi gli istituti bancari ad applicare il c.d. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. In questo modo si pone di colpo fuori legge tutta l'attività bancaria precedente.

Il Legislatore quindi tenta un primo intervento, con il d.lgs n°342/99, intro-

duce una quarta forma di anatocismo, quello bancario, stabilendo all'art. 120 del Testo unico che si ritiene ammissibile, in deroga a quanto sancito dall'art. 1283 c.c., l'applicazione degli interessi sugli interessi trimestralmente, purchè ciò avvenga sia sul saldo attivo che sul saldo passivo. Nel medesimo decreto viene prevista anche una disciplina transitoria per i rapporti bancari nati in precedenza prevedendo la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche fino a quel momento applicate dagli istituti di credito. Tale previsione tuttavia non supera il vaglio di legittimità in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n°425 del 17/10/2000, ne afferma l'illegittimità per eccesso di delega.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che, con la pronuncia n. 21095 del 2004, precisano che la prassi bancaria consistente nella previsione di clausole, accessorie ai contratti di conto corrente, di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, deve considerarsi uso negoziale o pattizio e non normativo, quindi non idoneo a derogare al meccanismo impositivo di cui all'art. 1283 c.c. e che ogni qualvolta al correntista è imposta una siffatta clausola, essa deve ritenersi nulla e tutte le somme precedentemente riscosse dall'istituto di credito devono, per la regola della ripetizione dell'indebito, essere restituite.

Si apre qui un ampio dibattito sul valore che possa essere dato ad eventuali elementi correttivi di questa nullità ab origine del patto, così come eccepisce l'Unicredit quando chiede che si applichi comunque la capitalizzazione trimestrale dal 2000 in poi. Anche su questo punto, su cui comunque torneremo, soccorre la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che definitivamente stabilisce, con la sentenza 24418/2010, il seguente principio di diritto: "... L'interpretazione data dal Giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce solo ad interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito previsto dal comma successivo su base trimestrale, è

conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, ed in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, *dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.*"

In pratica la Corte dispone che per i contratti precedenti alla delibera attuativa CR del 2000 gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione. I contratti successivi, invece, appaiono legittimi nel caso di (ovvia) capitalizzazione uniforme degli interessi (rimane da chiedersi che senso abbia per il correntista una capitalizzazione attiva trimestrale quando gli interessi attivi riconosciuti sono incomparabilmente lontani da quelli passivi). Questo però non comporta, come vorrebbe parte convenuta, che un adeguamento unilaterale a detta disposizione renda legittima la clausola (nulla) anatocistica. Per far ciò le parti avrebbero dovuto rinegoziare il rapporto chiudendo quello precedente e sottoscrivendo nuovi patti conformi alla delibera CICR. La banca, invece, appare aver voluto nuovamente farsi forte della propria posizione di predominio nel rapporto imponendo da una certa data in poi la trimestralizzazione reciproca.

Appare quasi superfluo osservare come non possa esistere una correzione della nullità delle clausole contrattuali nulle. La banca non ha dato conto di nuovi accordi con la cliente ma solo di aver dato corso in forma generalizzata ed impersonale alle disposizioni sul cd anatocismo bancario, tale comportamento non può portare ad una salvezza della clausola e non può neanche salvare l'illegittimità del comportamento precedente. Deve quindi essere rigettata la richiesta della Unicredit di non effettuare ricalcolo dal 2000 in poi. Ulteriormente, nel 2011 la Corte di Cassazione sez. III civile, con sentenza n°9695 ribadisce l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del D. Lgs n°342/99 e della delibera

del CICR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto e ribadisce che il termine di prescrizione dell'azione restitutoria è senz'altro quello ordinario decennale.

Ciò ha portato ad una ulteriore discussione in ordine alla decorrenza di tale termine decennale che trova questo giudicante parzialmente in disaccordo con l'interpretazione corrente. La Suprema Corte ha infatti delineato con la sentenza n. 24418/2010 delle S.U., l'esistenza di due differenti dies a quo per il decorso della prescrizione dell'azione di recupero dell'indebitto: uno per le operazioni solutorie (extrafido) ed uno per quelle non solutorie. In particolare, la prescrizione decennale della ripetizione dell'indebitto decorre dalla data del pagamento e, quindi, per le operazioni solutorie (ovvero quelle effettuate extrafido o senza fido, ovvero caratterizzate da sconfinamenti sporadici) dalla data del versamento, mentre per le operazioni non solutorie dalla chiusura del conto.

Tale soluzione, per quanto coerente con il quadro normativo generale, appare non tener conto di due circostanze: che il correntista nel corso del rapporto non si trova in grado di valutare astrattamente e con precisione quale tipo di pagamento egli stia eseguendo e la sua situazione di evidente soggezione quale parte debole del rapporto contrattuale.

Infatti il correntista non potrebbe tener conto degli estratti conto inviati dalla banca, in quanto redatti sulla scorta proprio di quelle clausole indebitamente inserite che non possono certo far fede in suo sfavore. Dunque egli non è in grado di valutare se non ex post il complesso dei suoi rapporti di dare-avere intercorsi con la banca.

Inoltre, i pagamenti "imposti" dalla banca al correntista nel corso del rapporto lo pongono in una condizione di assoluta soggezione in quanto egli si trova di fronte al rischio di un blocco totale dei propri fidi (visti i collegamenti interbancari in caso di procedimenti di insolvenza) mentre appare assolutamente improponibile economicamente che un imprenditore versi importi sul proprio conto fino a portarlo in attivo in presenza di un saldo creditore in suo favore limitato a pochi decimali di punto.



Va detto però, ed è comunque questo il caso che qui ci occupa, che la prescrizione del diritto di ripetere l'indebitato occorre solo se eccepita specificamente dalla banca: infatti, se la banca non eccepisce e prova l'esistenza delle operazioni solutorie non si verifica alcuna prescrizione.

Vi è la necessità di una specifica eccezione sulla prescrizione decennale delle operazioni solutorie extrafido perché il giudice possa esaminare detta eccezione per il periodo dei dieci anni precedenti alla data della citazione o dell'atto interruttivo. La prescrizione è, infatti, un'eccezione in senso stretto, cioè rilevabile solo su istanza di parte, ed è la banca a doverla sollevare e provare: "In altri termini, chi eccepisce la prescrizione è tenuto a dimostrare pienamente il relativo fatto costitutivo, nell'ambito del quale rientra anche il profilo riguardante la prova certa e giuridicamente idonea dell'individuazione del "dies a quo" relativo alla decorrenza effettiva per la maturazione del relativo termine prescrizionale (cfr. Cass. n. 11843 del 2007 e Cass. n. 16326 del 2009, secondo la quale, in generale, «l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quando anche successivamente di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che la banca, ove eccepisca la prescrizione ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., (Cass. Civ. n. 3465 del 12 febbraio 2013)

In altre parole la banca, vista anche la sua condizione di unico soggetto compiutamente informato del rapporto, avrebbe dovuto evidenziare specificamente quali versamenti dovevano considerarsi "rinunciati" per scadenza del termine prescrizionale non potendo tale indagine avvenire da parte del giudice autonomamente. In questo caso la banca si è limitata ad opporre una prescrizione quinquennale, non applicabile, mentre l'attore correntista ha legittimamente e tempestivamente diffidato la banca con lettera del dicembre 2000 (l'apertura del conto appare essere stata eseguita nel 1996) ed altrettanto tempestivamente è stata introdotta la presente azione.

Per quanto attiene alle contestazioni in ordine alla commissione di massimo

scoperto, questa deve essere ritenuta legittima in quanto contrattualmente prevista ma se ne deve effettuare il ricalcolo sui nuovi saldi.

Il risultato a cui si perviene è dunque quello di cui all'ipotesi 2 del rag Fracassi (capitalizzazione unica) per un indebita percezione da parte della Banca di € 12.999,92 a cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:

accertato e dichiarato che la Unicredit ha applicato interessi anatocistici nel conteggio del proprio credito nei confronti della _____ e

che le relative clausole debbono essere dichiarate nulle per quanto esposto in motivazione con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.


Condanna parte convenuta al pagamento di € 12.999,92 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna la Unicredit Banca di Roma spa alla refusione delle spese di lite della _____ in liquidazione, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si quantificano in complessivi € 4.835,00 (DM 55/2012 scaglione 5.200/26.00 valore medio), € 348,00 per anticipazioni, spese di CTU, 15% per spese forfettarie ed accessori di legge.

Arezzo li 11 agosto 2014

Il G.O.T.

Avv. Andrea Mattielli



Depositato in cancelleria il 26/8.14

